COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze (1807);

Guarino: Disposizioni per incentivare la produttività del personale dipendente e addetto all'Amministrazione finanziaria e dei Monopoli di Stato (1526) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4, 5, 6

Battaglia Pietro, *Relatore* 3

Borruso Andrea 5, 6

Merolli Carlo, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5

Rotiroti Raffaele 6

Samà Francesco 5

Votazione segreta:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze (1807); e della proposta di legge Guarino: Disposizioni per incentivare la produttività del personale dipendente e addetto all'Amministrazione finanziaria e dei Monopoli di Stato (1526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze »; e della proposta di legge di iniziativa del deputato Guarino: « Disposizioni per incentivare la produttività del personale dipendente e addetto all'Amministrazione finanziaria e dei Monopoli di Stato ».

Ricordo ai colleghi che, in data 2 marzo 1988, la nostra Commissione aveva svolto la discussione sulle linee generali del provvedimento e che, su proposta del relatore, aveva deciso di costituire un Comitato ristretto, che ha nel frattempo elaborato il seguente testo unificato, sul quale la V Commissione ha espresso, in data 27 aprile 1988, parere favorevole:

ART. 1.

1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 102 miliardi per l'anno finanziario 1987. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 32 miliardi per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 41 del 1986 (fondo incentivazione personale finanze) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Invito il relatore, onorevole Pietro Battaglia, a riferire alla Commissione sul contenuto del testo predisposto dal Comitato ristretto.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Signor presidente, lei ha già efficacemente delineato l'*iter* seguito dai due provvedimenti e, pertanto, è sufficiente che io aggiunga solo poche parole.

Il Comitato ristretto ha approvato un testo unificato che ha ricevuto, come il presidente stesso ricordava, il parere fa-

vorevole della Commissione bilancio e l'unanime consenso di tutti i componenti il Comitato stesso. Quindi, non mi resta altro che raccomandarne una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 102 miliardi per l'anno finanziario 1987. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 32 miliardi per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 41 del 1986 (fondo incentivazione personale finanze) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

1. Al personale della carriera direttiva dei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, al maturare di una anzianità complessiva di 10 anni di servizio nella predetta carriera direttiva, viene attribuito il trattamento economico della IX qualifica funzionale.

2. Al personale di cui al comma 1 ed a quello dei ruoli ad esaurimento del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, al maturare di una anzianità complessiva di 15 anni di servizio nella carriera direttiva, senza demerito, è attribuito il trattamento economico del primo dirigente. Allo stesso personale ed ai primi dirigenti del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, al maturare di una anzianità complessiva di 25 anni di servizio nella carriera direttiva, senza demerito, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

3. Al personale della carriera direttiva, a quello dei ruoli ad esaurimento ed a quello con qualifica dirigenziale del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. L'indennità predetta è interamente pensionabile ed è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Ad esso si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

1. 01.

L'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Borruso riguarda espressamente il personale della carriera direttiva dei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; pertanto, non si pongono in relazione ad esso problemi di ammissibilità. Si tratta, infatti, di materia che potrebbe essere presa in

considerazione in questa sede; tuttavia, dobbiamo tenere conto di una serie di fattori. In primo luogo, sono già intervenuti i necessari pareri sul testo elaborato dal Comitato ristretto. Inoltre, sono giunte, nei mesi scorsi, sollecitazioni alla nostra Commissione, da parte dell'amministrazione delle finanze, per l'approvazione del provvedimento, ma l'ufficio di presidenza non ha potuto inserirlo prima nel calendario dei nostri lavori, a causa dell'interruzione dell'attività parlamentare connessa con la crisi di Governo.

Per questa serie di motivi, pregherei l'onorevole Borruso di seguire una strada diversa, per la presentazione della sua proposta. È, infatti, attualmente in discussione presso la Commissione finanze un provvedimento concernente specificamente il personale preso in considerazione dall'articolo aggiuntivo; su tale testo il Comitato pareri della nostra Commissione ha espresso questa mattina parere favorevole con osservazioni.

È contemporaneamente all'esame della Camera un disegno di legge (contenente le disposizioni di un precedente decreto-legge, decaduto) riguardante la cosiddetta IX qualifica funzionale. Tale disegno di legge è già stato approvato dal Senato e verrà probabilmente assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa.

Ritengo che il collega Borruso potrebbe ripresentare la sua proposta nell'una o nell'altra delle due sedi che ho ricordato.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Condivido quanto è stato sostenuto dal presidente e, a nome del Governo, dichiaro anche di condividere l'impostazione di fondo dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Borruso.

Desidero, inoltre, far notare (*ad adiuvandum* rispetto a quanto detto dal presidente) che, per quanto riguarda i ruoli ad esaurimento, è attualmente all'esame del Senato un disegno di legge nel quale si prevede la soppressione di tali ruoli e che, a mio parere, rappresenta la sede più idonea per impostare il discorso introdotto dall'articolo aggiuntivo.

ANDREA BORRUSO. Accolgo l'invito comunicato dal rappresentante del Governo e dal presidente a ritirare l'emendamento ed a ripresentarlo in sede di discussione del provvedimento n. 1881, attualmente all'esame della Commissione finanze, in quanto attinente a materia affine.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Propongo di adottare come titolo del testo unificato quello del disegno di legge n. 1807.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO SAMÀ. Nell'esprimere il voto favorevole del mio gruppo all'approvazione del provvedimento, desidero sottolineare il fatto che il problema dell'evasione fiscale nel nostro paese assume un'importanza fondamentale; lo Stato deve ingaggiare una vera e propria lotta contro un fenomeno la cui incidenza economica è elevatissima (30-40 mila miliardi l'anno). Se questa battaglia fosse condotta fino in fondo, non soltanto aumenterebbero le entrate dello Stato – con conseguenze positive in ordine al *deficit* nazionale – ma anche i contribuenti sarebbero soggetti ad un prelievo inferiore.

Pur essendo noi favorevoli, lo ripeto, all'adozione di un provvedimento di incentivazione per quel personale del Ministero delle finanze addetto a fronteggiare il fenomeno dell'evasione, tuttavia non riteniamo che esso possa essere risolutivo, tanto più che rischia di instaurare situa-

zioni di sperequazione tra amministrazioni diverse ed all'interno dello stesso Ministero.

Oltre a manifestare questa riserva, avremmo anche voluto conoscere la portata dei risultati conseguiti attraverso il fondo di incentivazione istituito, per la prima volta, con il decreto-legge del 19 dicembre 1984 e la cui dotazione ci si propone attualmente di incrementare per l'anno 1988. Ci chiediamo, dunque, quali esiti siano stati effettivamente conseguiti ai fini della repressione dell'evasione fiscale e quali progressi si siano ottenuti.

RAFFAELE ROTIROTI. Anche il gruppo socialista è favorevole all'approvazione del provvedimento, oltre che per le motivazioni già illustrate dall'onorevole Samà, perché ritiene che il problema dell'evasione fiscale debba essere affrontato con decisione e che l'accoglimento di questo provvedimento può fornire un contributo – sia pure non risolutivo – in questa direzione.

Intendiamo altresì sottolineare che il fondo di incentivazione deve conformarsi a quel concetto di produttività che si va sempre più diffondendo nell'ambito della pubblica amministrazione e che riteniamo costituisca un elemento di innovazione dei rapporti e dei contratti tradizionali.

ANDREA BORRUSO. Il gruppo della democrazia cristiana esprime parere favorevole al testo del provvedimento così come è stato elaborato dal Comitato ristretto e condivide le osservazioni formulate dai colleghi intervenuti.

Vorrei, però, invitare il Governo a considerare l'esigenza di una connessione tra il decreto istitutivo del fondo ed il successivo accordo intercompartimentale del 1986, conseguente al confronto svoltosi tra Governo e sindacati sul pubblico impiego. In tale accordo sono previste forme di incentivazione per il personale funzionali ad un incremento della produttività; ciò rende opportuna una sorta di armonizzazione, lo ripeto, tra il decreto istitutivo del fondo e la filosofia che anima l'accordo intercompartimentale.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione: Disegno di legge (1807) e proposta di legge Guarino (1526) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze » (1807-1526):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13

Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Borruso, Cavicchioli, Diaz, Francese, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lucenti, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nappi, Pisicchio, Rebecchi, Recchia, Righi, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Sapienza, Tealdi.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO